Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 17/12/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 31 maggio 2021 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31 ottobre 2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 741,40, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare e al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario e delle commissioni di distribuzione;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza;
- la rifusione delle spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato in via equitativa dal Collegio;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la perdurante applicabilità dell'art. 6-*bis* del D.P.R. 180/1950 che, nel far rinvio alle Disposizioni di Trasparenza, ingenera in capo agli enti finanziatori il "*legittimo affidamento*" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*;
- l'applicabilità alla materia in esame dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che il SECCI, come il PIES, garantisce la tutela della trasparenza verso il cliente;
- che con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo, il cliente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del Modulo SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento;
- la conformità del conteggio estintivo a quanto previsto dal contratto, le cui clausole sono state approvate dal cliente stesso ed illustrano gli oneri non rimborsabili al cedente in caso di estinzione anticipata, ossia i "costi di istruttoria" e i "costi per l'intermediario del credito", oltre che gli "oneri erariali";
- che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha statuito che "*i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva*"; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, le quali non sono state soddisfatte neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta allo Stato italiano;
- che, in materia di riduzione del costo del credito *ex* art. 125 *sexies* TUB, il Legislatore è intervenuto (dapprima, con Legge 10 agosto 2023, n. 103 e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27) stabilendo che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal "vecchio" art. 125 sexies TUB *«[…] fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa»*, sicché l'istanza risulta veicolata dal ricorrente a soggetto non legittimato.

Pertanto, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Il Collegio rileva, preliminarmente, che l'intermediario odierno resistente ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva in sede di riscontro al reclamo, sostenendo che il contratto è stato stipulato dal ricorrente con altro intermediario, il quale ha successivamente ceduto il credito in suo favore. Ritiene, pertanto, che la richiesta di rimborso doveva essere inviata al soggetto originario che ha finanziato il ricorrente. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, il conteggio estintivo è stato emesso dall'odierna resistente, la quale risulta, altresì, essere espressamente la destinataria del pagamento del capitale residuo; inoltre, nel conteggio estintivo, la convenuta specifica di aver provveduto alla trasmissione di tale documento in qualità di *servicer* incaricato della gestione del credito da parte della SPV cessionaria.
Orbene, secondo la giurisprudenza arbitrale conforme alla decisione n. 6816/2018 del Collegio di Coordinamento, nei finanziamenti contro cessione del quinto anticipatamente estinti l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria. Ne consegue che debba essere rigettata l'eccezione di carenza di

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

legittimazione passiva sollevata dalla resistente. Invero, pur risultando (e, comunque, essendo pacifica) la cessione del credito, va rilevato che, dalla documentazione prodotta, emerge che il pagamento è stato eseguito in favore della resistente, talché va applicato il principio, espresso dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6816 del 2018, secondo cui "il fatto-fonte del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da parte del mutuatario delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito del mutuatario è pertanto l'indebito, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l'*accipiens* del pagamento, vale a dire la società veicolo, cessionaria del contratto di mutuo, che quel pagamento ha ricevuto" (Collegio di Napoli, decisione n. 2923/2023; adde, Collegio di Bari, decisione n. 6321/2023). Deve, pertanto, essere riconosciuta la legittimazione passiva della resistente e il ricorso può essere deciso nel merito.

Nel merito, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" – secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art. 121, comma 1, lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva".

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 […] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi *recurring*; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi *up front*; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio, in linea con il consolidato orientamento in materia, riscontra la natura *up front* delle commissioni di distribuzione (poiché riferite ad attività prodromiche alla stipula del contratto), per le quali deve essere valorizzato un criterio di rimborso in proporzione agli interessi (in termini, cfr. Collegio di Bari, decisione n. 24352/2021); accerta, inoltre, la natura *recurring* delle commissioni a favore dell'intermediario, per le quali il contratto prevede la rimborsabilità secondo il criterio della curva degli interessi.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente ai rimborsi risultanti dal seguente prospetto, che tiene conto delle parziali restituzioni già effettuate, di cui vi è evidenza in atti:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	48
rate scadute	16
rate residue	*32*

TAN	5.50%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*66.67%*
- in proporzione alla quota interessi	*45.97%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	c. intermediario finanziario	*(recurring)*	€ 873.72	*€ 582.48*	*€ 401.67*	€ 401.65	€ 401.67	-€ 0.02
	comm. di distribuzione	*(up front)*	€ 840.89	*€ 560.59*	€ 386.58			€ 386.58
	...			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	...			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	...			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
				€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	rimborsi senza imputazione							€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 387**
interessi legali	1

Non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, in quanto non è stata allegata documentazione a supporto.
Infine, per orientamento consolidato dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 4580/2025; n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 387,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE